



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 30 – 15 luglio 2017

INDICE:

1. **Novità legislative.**
2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**
3. **Sezioni Unite.**
4. **Sezioni Semplici:**
 - A. **Diritto penale - parte generale.**
 - B. **Diritto penale – parte speciale.**
 - C. **Leggi speciali.**
 - D. **Diritto processuale.**
 - E. **Esecuzione penale e sorveglianza.**
 - F. **Misure di prevenzione.**
 - G. **Responsabilità da reato degli enti.**
5. **Novità editoriali.**
6. **Incontri di studio e convegni.**



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 30 – 15 luglio 2017

1. Novità legislative.

[Legge 23 giugno 2017 n. 103](#)

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.
G. U. n. 154 del 4 luglio 2017 (Vigente al 3 agosto 2017)

[Legge 3 luglio 2017, n. 105](#)

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti. (17G00118)
G.U. n. 157 del 7 luglio 2017 (Vigente al 22 luglio 2017)

2. Decisioni della Corte Costituzionale.

[C. Cost. Ordinanza 7 giugno 2017 \(dep. 12 luglio 2017\) nr. 167, Pres. Grossi Rel. Zanon.](#)

Processo penale – Misure cautelari – Criteri di scelta delle misure – Mancata previsione del divieto della custodia in carcere nel caso di imputato genitore di prole minorenne quando da tale stato di detenzione, in relazione anche al luogo dell'esecuzione, possa derivare un rilevante nocumento alla salute del minore – Revoca e sostituzione delle misure – Mancata previsione della possibilità di chiedere accertamenti peritali sugli effetti della detenzione del genitore sulla salute del figlio minore ai fini del divieto di custodia in carcere – Criteri di scelta delle misure – Divieto della custodia cautelare in carcere del genitore di prole inferiore a sei anni, in caso di impossibilità di prestare assistenza al minore da altro genitore – Mancata previsione del divieto quando da tale stato di detenzione, in relazione anche al luogo dell'esecuzione, possa derivare un rilevante nocumento alla salute del minore. In subordine: Ordinamento Penitenziario – Trasferimenti – Mancata previsione tra le cause che legittimano il potere di



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 30 – 15 luglio 2017

disporre il trasferimento dell'imputato, di quelle relative alla salute del figlio minorenne derivante dal luogo dell'esecuzione dello stato di detenzione del genitore – In ulteriore subordine: Possibilità del trasferimento dell'imputato in luoghi di detenzione non prossimi a quello di residenza della famiglia, allorché vi sia la presenza di figli minori – Arresti domiciliari – Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte – Revoca della misura degli arresti domiciliari e sostituzione con la custodia cautelare in carcere anche quando da tale stato di detenzione possa derivare un rilevante danno alla salute del minore – Manifesta Inammissibilità.

La Corte, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 275 commi 4 e 4 bis, 276, comma 1 – ter, e 299, comma 4 – ter, del codice di procedura penale, nonché dell'art. 42, commi 1 e 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 3, commi 1 e 2, 4 e 6, comma 2, della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Lecce, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

C. Cost. Sentenza 5 luglio 2017 (dep. 13 luglio 2017) nr. 178, Pres. Grossi Rel. Zanon.

Processo penale – Patrocinio a spese dello Stato – Compensi per il consulente tecnico della parte ammessa al patrocinio a carico dell'Erario – Prevista riduzione di un terzo degli importi spettanti – Esclusione di tale riduzione in caso di previsioni tariffarie non adeguate – Illegittimità costituzionale parziale.

La Corte, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 106 bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)" come introdotto dall'art. 1, comma 606, lettera b) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)", nella parte in cui non esclude che la



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 30 – 15 luglio 2017

diminuzione di un terzo degli importi spettanti al consulente tecnico di parte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002.

C. Cost. Sentenza 5 luglio 2017 (dep. 13 luglio 2017) nr. 179, Pres. Grossi, Rel. Cartabia.

Reati e pene – Traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (nella specie, detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti) – Pena minima edittale – Inammissibilità.

La Corte 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 73 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sollevate in riferimento agli artt. 3, 25 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Ferrara, sezione penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 73 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sollevate in riferimento agli artt. 3, 11, 27, terzo comma, e 117, primo comma, quest'ultimo in relazione agli artt. 4 e 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale ordinario di Rovereto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Decisione della Corte interessante anche (e soprattutto) per la chiosa finale, ove esplicitamente si ribadisce che “tenuto conto dell'elevato numero di giudizi, pendenti e definiti, aventi ad oggetto reati in materia di stupefacenti, non può non formularsi un pressante auspicio affinché il legislatore proceda rapidamente a soddisfare il principio di necessaria proporzionalità del trattamento sanzionatorio, risanando la frattura che separa le pene previste per i fatti lievi e per i fatti non lievi dai commi 5 e 1 dell'art. 73, del d. P.R. 309 del 1990”.

C. Cost. Ordinanza 6 giugno 2017 (dep. 13 luglio 2017) nr. 184, Pres. Grossi, Rel. Cartabia.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 30 – 15 luglio 2017

Reati e pene – Traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope – Pena minima edittale di anni otto di reclusione anziché sei, a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte Costituzionale – Manifesta inammissibilità.

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 73 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione sesta penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

3. Sezioni Unite.

[S.U. Sent. n. 34090 del 27 aprile 2017 \(dep. 12 luglio 2017\), Pres. Canzio, Rel.- Boni, ric. \(omissis\), P.G. \(concl. diff.\).](#)

Reati contro il patrimonio - Furto - Circostanza aggravante della destrezza - Limiti applicabilità.

(Artt. 624, 625, comma 1, n. 4, c.p.).

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, al quesito devoluto dalla Sez. IV Pen. con Ordinanza di rimessione n. 7696 del 21 dicembre 2016 (dep. 17 febbraio 2017), Pres. Bianchi, Est. Ciampi, ric. (omissis), “*Se, in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza, prevista dall'art. 625, comma primo, n. 4, cod. pen., sia configurabile quando l'agente si limiti ad approfittare di una situazione di temporanea distrazione*”, hanno dato soluzione negativa, affermando il seguente principio di diritto:

“*La circostanza aggravante della destrezza di cui all'art. 625, primo comma, n. 4, cod. pen., richiede un comportamento dell'agente, posto in essere prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, caratterizzato da particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idoneo a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza sul bene stesso; sicché non sussiste detta*



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 30 – 15 luglio 2017

aggravante nell'ipotesi di furto commesso da chi si limiti ad approfittare di situazioni, dallo stesso non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore dalla cosa”.

L'informazione provvisoria di tale decisione e l'ordinanza di rimessione sono state già pubblicate nella Newsletter n. 25.

QUESTIONI PENDENTI

Questione penale pendente n. 37563/2017

[Sez. V Pen. Ord. di rimessione n. 33282 del 5 aprile 2017 \(dep. 7 luglio 2017\), Pres. Fumo, Est. Mazzitelli, ric. \(omissis\).](#)

Sequestro conservativo - Annullamento - Ordinanza Tribunale del riesame - Ricorso per Cassazione - Legittimazione della parte civile a proporlo.

(Artt. 76, 77, 316, 316, 322-bis, 324, 325 comma 1 e comma 2, 127 e 568 c.p.p.)

La Sezione Quinta Penale della Suprema Corte di Cassazione ha devoluto alle Sezioni Unite il seguente quesito di diritto:

“Se la parte civile è legittimata a proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza del tribunale del riesame che abbia annullato il sequestro conservativo”.

Udienza: 28 settembre 2017

Relatore: De Crescenzo

4. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 30 – 15 luglio 2017

[Sez. II, sent. 27 giugno-13 luglio 2017, n. 34409, Pres. Fumu, Rel. Filippini.](#)

Legge penale - Efficacia della legge nello spazio - Affermazione della giurisdizione italiana per reati commessi in parte anche all'estero - Presupposti.

In relazione a reati commessi in parte anche all'estero, ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato l'evento o sia stata compiuta, in tutto o in parte, l'azione, con la conseguenza che, in ipotesi di concorso di persone, perché si possa ritenere estesa la potestà punitiva dello Stato a tutti i compartecipi, anche cittadini stranieri, e a tutta l'attività criminosa, ovunque realizzata, è sufficiente che in Italia sia stata posta in essere una qualsiasi attività di partecipazione ad opera di uno qualsiasi dei concorrenti, a nulla rilevando che tale attività parziale non rivesta in sé carattere di illiceità, dovendo essa essere intesa come frammento di un unico "*iter*" delittuoso, da considerarsi come inscindibile. Di conseguenza, si deve considerare commesso in Italia anche il reato posto in essere dal cittadino straniero che, pur stando sempre all'estero, abbia concorso con il cittadino italiano nella commissione della intestazione fittizia, purché ricorra la consapevolezza del contributo fornito ad un reato per il quale l'evento si verifichi nel territorio dello Stato o quivi ne sia stata compiuta parte dell'azione.

[Sez. V sent. 28 marzo 2017 – 7 luglio 2017 n. 33277, Pres. Lapalorcia, Rel. Morelli.](#)

Sospensione del procedimento con messa alla prova – Dichiarazione di disponibilità al risarcimento del danno – Obbligo di allegazione.

E' legittimo il rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova contenente solo una generica dichiarazione dell'imputato di voler risarcire il danno, essendo egli tenuto a comprovare, con idonee allegazioni, il suo intento di porre in essere condotte riparative.

B. Diritto penale - parte speciale.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 30 – 15 luglio 2017

[Sez. V sent. 14 marzo 2017 – 6 luglio 2017 n. 32987, Pres. Lapalorcia, Rel. Scotti.](#)

Esercizio abusivo della professione – Bene tutelato – Individuazione della persona offesa.

In tema di esercizio abusivo della professione, il bene tutelato dal reato è rappresentato dall'interesse generale a che determinate professioni vengano esercitate soltanto da soggetti in possesso di una speciale autorizzazione amministrativa; ciò non esclude che possano assumere la veste di danneggiati quei soggetti che, in via mediata e riflessa, abbiano subito un pregiudizio dal reato, ma non consente di riconoscere in capo ad essi la qualità di persone offese, che spetta solo allo Stato; pertanto il privato danneggiato non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione.

[Sez. V sent. 12 aprile 2017 – 4 luglio 2017 n. 32032, Pres. Vessichelli, Rel. Scotti.](#)

Furto – Circostanza aggravante dell'uso della destrezza – Elementi costitutivi.

In tema di furto non è ravvisabile l'aggravante della destrezza quando l'agente approfitti di una situazione (non provocata dall'agente) di temporanea distrazione della persona offesa o di una frazione di tempo in cui questa ha momentaneamente sospeso la vigilanza sul bene, in quanto in tal caso la condotta dell'agente non è caratterizzata da una particolare abilità nell'eludere il controllo della vittima, ma dalla semplice capacità di cogliere un'opportunità in assenza di controllo da parte di quest'ultima.

C. Leggi speciali.

[Sez. IV, sent. 17 maggio 2017 – 11 luglio 2017, n. 33761, Pres. Ciampi, Rel. Serrao.](#)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 30 – 15 luglio 2017

Art. 189, c. 1, 6 e 7 Codice della Strada – Omissione di soccorso – Condizione di esigibilità della condotta protettiva – Mera relazione di collegamento tra incidente e comportamento di guida dell'utente della strada.

In materia di obblighi di soccorso da prestare in caso di incidente stradale con danno alle persone, la previsione di cui all'art. 189, comma 1 C.d.S., letta in combinato disposto con i commi 6 e 7 del medesimo articolo di legge (che sanzionano rispettivamente la condotta di chi non si fermi e di chi non presti assistenza alle persone ferite), non lega l'obbligo di assistenza alla consumazione e all'accertamento di un reato, ma al semplice verificarsi di un incidente comunque ricollegabile al comportamento dell'utente della strada al quale l'obbligo di assistenza è riferito. La sola condizione per la esigibilità delle condotte descritte dall'art.189, comma 6 e 7 C.d.S. e la punibilità della loro omissione è quindi posta nella generalissima relazione di collegamento (a qualsiasi titolo) tra incidente e comportamento di guida dell'utente della strada.

[Sez. IV, sent. 13 aprile 2017 – 4 luglio 2017, n. 32114, Pres. Blaiotta, Rel. Ranaldi.](#)

Art. 189, c. 1, 6 e 7 Codice della Strada – Omissione di soccorso – Dolo – Danno alle persone – Inclusione – Sussistenza – Dolo eventuale – Configurabilità.

Nel reato di "fuga", previsto dall'art. 189, commi 6 e 7 C.d.S., il dolo deve investire non solo l'evento dell'incidente, ma anche il danno alle persone e, conseguentemente, la necessità del soccorso, che non costituisce una condizione di punibilità; tuttavia, la consapevolezza che la persona coinvolta nell'incidente ha bisogno di soccorso può sussistere anche sotto il profilo del dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all'elemento volitivo, ma che può attenersi anche all'elemento intellettuale, quando l'agente consapevolmente rifiuta di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l'esistenza.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 30 – 15 luglio 2017

[Sez. IV, sent. 17 maggio 2017 – 11 luglio 2017, n. 33757, Pres. Ciampi, Rel. Cenci.](#)

Guida in stato di ebbrezza - Estinzione del reato per superamento messa alla prova – competenza del giudice a sospendere la patente di guida – Esclusione – Ragioni – Mancato accertamento della responsabilità penale – Conseguenze – Differente disciplina rispetto ai lavori di pubblica utilità.

In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiara l'estinzione del reato per l'esito positivo della prova, ai sensi dell'art. 168-ter c.p., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma terzo, C.d.s., in considerazione della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dall'accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186, comma nono bis e 187, comma ottavo bis, C.d.s., la cui disciplina lascia al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria.

[Sez. III, sentenza 4 ottobre 2016 – 3 luglio 2017 n. 31900 – Pres. Fiale – Rel. Socci.](#)

Omesso versamento ritenute previdenziali – Art. 2 D. Lgs. 463/1983 – Agente di commercio – Inapplicabilità della normativa.

L'omesso versamento dei contributi Enasarco per gli agenti di commercio non configura il reato di cui all'art. 2 D. Lgs. 463/1983, previsto solo per le omissioni dei pagamenti relativi alle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e non anche per le altre omissioni relative a lavoratori non dipendenti, ma è sanzionato in via amministrativa dall'art. 36 del regolamento Enasarco.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 30 – 15 luglio 2017

[Sez. IV, sent. 23 maggio 2017 – 11 luglio 2017, n. 33736, Pres. Blaiotta, Rel. Tanga.](#)

Reati in materia di circolazione stradale – Confisca del mezzo – Intestazione a terzi – Presunzione relativa di appartenenza a persona estranea al reato – Natura fittizia dell'intestazione – Elementi di fatto idonei a provarlo – Necessità – Sussistenza.

In tema di confisca prevista dalle norme penali del Codice della Strada, sebbene non integri la nozione di "appartenenza a persona estranea al reato" la mera intestazione a terzi del bene mobile utilizzato per realizzare il reato stesso, per ritenere che il bene sia dell'autore della condotta criminosa occorre comunque rilevare i precisi elementi di fatto che consentano di ritenere che l'intestazione sia del tutto fittizia e che in realtà sia l'autore dell'illecito ad avere la sostanziale disponibilità del bene.

[Sez. III, sentenza 24 maggio 2017 – 5 luglio 2017 n. 32363 – Pres. Fiale – Rel. Ramacci](#)

Reati edilizi – Lottizzazione abusiva - Art. 44 lett. c) D. P.R. 380/2001 – Confisca – Terzo acquirente

In tema di lottizzazione abusiva, l'applicazione della confisca al di fuori dei casi di condanna, nei confronti del terzo sui cui patrimonio la misura viene ad incidere, rimasto estraneo al procedimento penale, presuppone che siano riscontrabili quantomeno profili di colpa da parte del giudice dell'esecuzione nell'ambito del relativo procedimento, il quale non contrasta con alcun principio costituzionale.

[Sez. V sent. 31 maggio 2017 – 11 luglio 2017 n. 33892, Pres. Palla, Rel. Gorjan.](#)

Reati fallimentari – Chiusura del fallimento – Rilevanza.

Solo la revoca della declaratoria di fallimento fa venir meno il delitto di bancarotta e non la chiusura di fallimento, legittimamente pronunciato, a seguito del pagamento dei creditori.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 30 – 15 luglio 2017

D. Diritto processuale.

[Sez. V sent. 14 marzo 2017 – 5 luglio 2017 n. 32369, Pres. Lapalorcia, Rel. Scotti.](#)

Appello – Giudizio in camera di consiglio – Termine per comparire.

Anche per il giudizio di appello che si svolge in camera di consiglio a norma dell'art. 599 c.p.p. il termine per comparire non deve essere inferiore a venti giorni (e non dieci giorni) poiché il richiamo alle sole forme previste dall'art. 127 contenuto nell'art. 599, comma 1, c.p.p., non comporta alcuna deroga a quanto disposto in materia di termine di comparizione dall'art. 601, comma 3, c.p.p., norma che, per la sua collocazione, disciplina in via generale gli atti al giudizio di appello ed opera pure quando si procede in camera di consiglio.

[Sez. VI Pen. Sent. n. 34437 del 5 luglio 2017 \(dep. 13 luglio 2017\), Pres. Rotundo, Rel. Ricciarelli, ric. \(omissis\), P.G. \(concl. diff.\).](#)

Archiviazione - Impugnazione -Ricorso per Cassazione - Sottoscrizione della persona offesa - Inammissibilità del gravame.

(Art 638 c.p., art. 606, comma 1 lett. c) ed e) c.p.p.)

È inammissibile il ricorso avverso al decreto di archiviazione disposto dal G.I.P., presentato e sottoscritto personalmente dalla persona offesa, dovendo lo stesso essere invece sottoscritto da difensore iscritto all'albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori e non potendosi ritenere di per sé la mera autentica in calce al ricorso.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 30 – 15 luglio 2017

[Sez. V sent. 12 aprile 2017 – 4 luglio 2017 n. 32029, Pres. Vessichelli, Rel. Scotti.](#)

Archiviazione – Provvedimento che ordina l'imputazione coatta – Ricorso per cassazione – Inammissibilità.

È inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si intende impugnare il provvedimento con il quale il giudice impone al pubblico ministero di formulare l'imputazione nel termine di dieci giorni.

[Sez. V sent. 12 aprile 2017 - 4 luglio 2017 n. 32032, Pres. Vessichelli, Rel. Scotti.](#)

Arresto facoltativo in flagranza – Reati perseguibili a querela – Mancata proposizione della querela – Conseguenze.

È illegittimo l'arresto facoltativo in flagranza eseguito per un reato perseguibile a querela, qualora quest'ultima non sia stata proposta dalla persona offesa all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo, come richiesto dall'art. 381, comma terzo c.p.p., non rilevando che essa sia stata portata altrove nella stessa giornata.

Sez. IV, sent. 23 maggio 2017 – 5 luglio 2017, n. 32622, Pres. Blaiotta, Rel. Gianniti.

Art. 603 c.p.p. – Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale – Richiesta di parte – Canone della decidibilità allo stato degli atti – Conseguenza – Presunzione di completezza dell'istruttoria di primo grado.

La sentenza è in fase di oscuramento. Per una esposizione delle ragioni a fondamento del principio di seguito enucleato, vedi [Sez. Un., 17 dicembre 2015 – 25 marzo 2016, n. 12602, Pres. Santacroce, Rel. Milo paragrafo 2.1 del “Considerato in diritto”.](#)

In tema di richiesta di rinnovazione istruttoria nel giudizio di appello formulata ai sensi dell'art. 603, comma 1 c.p.p., la previsione per cui il giudice la dispone se ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, oltre a ribadire l'eccezionalità dell'istituto, manifesta una presunzione di completezza dell'istruttoria espletata nel primo grado di giudizio.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 30 – 15 luglio 2017

[Sez. II, sent. 22 giugno-11 luglio 2017, n. 33718, Pres. Diotallevi, Rel. Pardo.](#)

Giudizio abbreviato - Atti e prove utilizzabili per la decisione - Spontanee dichiarazioni - Utilizzabilità - Ragioni.

Nel giudizio abbreviato sono utilizzabili a fini di prova le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria, perché l'art. 350, comma 7, c.p.p. ne limita l'inutilizzabilità esclusivamente al dibattimento.

[Sez. V sent. 6 aprile 2017 – 5 luglio 2017 n. 32372, Pres. Bruno, Rel. Caputo.](#)

Giurisdizione – Difetto – Verifica nel corso del procedimento – Obbligo del Giudice.

La verifica della giurisdizione, che precede logicamente ogni altro tipo di indagine rimesso alla cognizione del giudice, ha carattere dinamico, dovendo il difetto di giurisdizione essere rilevato, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, secondo la disciplina dettata dall'art. 20 c.p.p.: di conseguenza il giudice, sin dall'inizio del procedimento, ha il potere – dovere di controllare se i fatti che formano il contenuto dell'imputazione rientrino nell'ambito della propria giurisdizione, mentre un simile controllo deve, poi, svilupparsi per tutto il successivo corso del processo alla stregua delle risultanze probatorie via via acquisite, nel senso che il giudice deve costantemente verificare, anche *ex officio*, i presupposti fattuali e normativi dai quali dipende la titolarità della giurisdizione e dichiararne il difetto non appena gli elementi di prova raccolti modifichino la struttura e l'impianto originari dell'imputazione facendola esorbitare dalla sfera cognitiva assegnatagli dall'ordinamento.

[Sez. II, sent. 8 giugno-11 luglio 2017, n. 33730, Pres. Diotallevi, Rel. Tutinelli.](#)

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Interpretazione del contenuto delle conversazioni - Sindacato di legittimità - Limiti - Travisamento del fatto - Condizioni.

La portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 30 – 15 luglio 2017

conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza. Nondimeno, è possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito, ma soltanto quando si sia in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile. *(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la difesa non avesse dedotto illogicità evidenti desumibili dal testo della sentenza impugnata, né avesse assolto il peculiare onere di rappresentare in modo adeguato l'eventuale vizio di travisamento della prova).*

Sez. V sent. 15 maggio 2017 – 6 luglio 2017 n. 33018, Pres. Bruno, Rel. Amatore.

Lingua – Conoscenza della lingua italiana da parte di imputato alloggio – Dubbi – Valutazione del Giudice.

E' abnorme l'ordinanza del GUP che, fonandosi sul mero dubbio circa la conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato e rilevato che il verbale di elezione di domicilio risulta redatto esclusivamente in italiano, dichiara la nullità di tutte le notificazioni successive, atteso che la traduzione degli atti processuali nella lingua madre dell'imputato o in altra da lui conosciuta è dovuta solo nel caso di comprovato e dichiarato difetto di conoscenza della lingua italiana.

Sez. V sent. 23 maggio 2017 – 7 luglio 2017 n. 33286, Pres. Settembre, Rel. Riccardi.

Misure cautelari – Associazione a delinquere – Indizi di colpevolezza – Dichiarazioni di collaboranti di giustizia.

La convergenza di plurime attendibili dichiarazioni che si limitino ad affermare la generica conoscenza dell'appartenenza di un soggetto ad un sodalizio criminoso non costituiscono un compendio indiziario sufficientemente grave per l'adozione di una misura cautelare personale per reato associativo: dette plurime dichiarazioni sono idonee a configurare i gravi indizi di colpevolezza necessari per l'emissione della misura cautelare solo quando almeno una di esse indichi specifici atti o comportamenti che,



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 30 – 15 luglio 2017

seppure non necessariamente forniti di autonoma rilevanza penale, comunque siano indicativi del consapevole apporto dell'accusato al perseguimento degli interessi della consorteria.

[Sez. V sent. 3 maggio 2017 – 6 luglio 2017 n. 33006, Pres. Bruno, Rel. Scordamaglia.](#)

Misure cautelari – Pericolo di reiterazione – Elementi sintomatici – Prognosi.

In tema di misure cautelari personali, la sussistenza di un pericolo “attuale” di reiterazione del reato va esclusa qualora la condotta criminosa posta in essere si riveli del tutto sporadica ed occasionale, dovendo, invece, essere affermata qualora – all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio – ambientale in cui verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure – appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati.

[Sez. II, sent. 10 febbraio-6 luglio 2017, n. 32935, Pres. Fumu, Rel. Taddei.](#)

Misure cautelari - Impugnazioni *de libertate* – devoluzione dell'incompetenza dell'organo che ha disposto la misura - Giudice dell'impugnazione - Criteri di valutazione.

L'incompetenza del giudice che ha adottato una misura cautelare può essere dedotta con le impugnazioni *de libertate* e, conseguentemente, riconosciuta dal giudice del riesame o da quello di legittimità, i quali dovranno apprezzare non solo la questione di competenza, ma anche, in caso di ritenuta incompetenza, la sussistenza del presupposto dell'urgenza che, ai sensi dell'art. 291, comma 2, c.p.p., legittima il giudice richiesto della misura ad adottarla, pur essendo incompetente.

[Sez. I sent. 23 marzo 2017 – 10 luglio 2017 n. 33337, Pres. Mazzei, Rel. Rocchi.](#)

Misure cautelari – Impugnazioni *de libertate* - sindacato del Tribunale per il riesame sulla motivazione del provvedimento impugnato -concetto di autonoma valutazione



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 30 – 15 luglio 2017

L'art. 309, comma 9, c.p.p., prevede l'annullamento quando la motivazione "manca" o "non contiene l'autonoma valutazione", espressione quest'ultima che significa che la nullità ricorre quando, pur a fronte di un contenuto ineccepibile dell'atto sul piano formale di completezza, si tratta chiaramente di una mera adesione acritica alle scelte dell'accusa: in particolare, l'aggettivo "autonoma" è riferito alla "valutazione" ma non alla esposizione" delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi, cosicché se da un lato si può ammettere il ricorso alla prassi del cd. "copia e incolla" in relazione all'esposizione degli indizi, dall'altro è indispensabile che il Giudice svolga una propria valutazione autonoma in ordine alla valutazione degli indizi effettuata dal PM.

[Sez. II, sent. 22 giugno-7 luglio 2017, n. 33090, Pres. Diotallevi, Rel. Rago.](#)

Misure cautelari reali - Sequestri - Principio di proporzionalità - Operatività - Limiti.

Il principio di proporzionalità operante anche in materia di misure cautelari reali, trova il suo limite nell'ipotesi in cui il bene sequestrato sia indivisibile e sia l'unico appartenente all'indagato.

[Sez. II, sent. 21 giugno-10 luglio 2017, n. 33519, Pres. Gallo, Rel. Pardo.](#)

Prova per il giudizio penale - Esame delle prove - Ipotesi - Testimone sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di danaro o di altra utilità - Procedimento incidentale - "Standard" probatorio richiesto.

Il procedimento incidentale diretto ad accertare gli elementi concreti per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di danaro al fine di non deporre o di deporre il falso, se anche non richiede una prova certa, deve fondarsi su elementi sintomatici e rivelatori dell'intimidazione subita dal teste, connotati da precisione e persuasività, non potendo ritenersi sufficienti i meri sospetti o soltanto il timore soggettivo di poter essere minacciato. Sicché se lo



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 30 – 15 luglio 2017

"*standard*" probatorio non può essere rappresentato dal semplice sospetto, non è neppure necessaria una prova "al di là di ogni ragionevole dubbio", richiesta soltanto per il giudizio di condanna.

[Sez. V sent. 12 giugno 2017 – 4 luglio 2017 n. 32009, Pres. Palla, Rel. Settembre.](#)

Prove – Dichiarazioni della persona offesa – Valutazione- Discordanza e oscillazioni nel tempo – Rilevanza.

Le dichiarazioni della persona offesa vanno valutate per la loro intrinseca congruenza, per le variazioni – giustificate o meno – che subiscano nel tempo e per le ragioni che stanno a base del narrato, oltre che per le conferme – o smentite – che ricevano dagli ulteriori elementi probatori acquisiti al procedimento. Le discordanze tra le dichiarazioni, o le oscillazioni nel tempo delle stesse, possono essere poste – legittimamente – a base di un giudizio di inattendibilità allorché si riferiscano a momenti significativi della narrazione, siano effettive e non siano spiegabili con la diversa percezione dei fatti che ne abbiano i dichiaranti, tenuto conto dell'interesse di cui questi siano portatori rispetto all'esito del processo.

[Sez. III, sentenza 4 ottobre 2016 – 3 luglio 2017 n. 31918 – Pres. Fiale – Rel. Socci.](#)

Perquisizione e sequestro sistemi informatici – Art. 247 n. 1 bis c.p.p. e 260 c.p.p. – Modalità.

Gli artt. 247 c. 1 *bis* e 260 c. 2 c.p.p., in tema di perquisizione e di sequestro di sistema informatico o telematico si limitano a richiedere l'adozione di misure tecniche e di procedure idonee a garantire la conservazione dei dati informatici originali e la conformità ed immutabilità delle copie estratte per evitare il rischio di alterazioni, senza imporre misure e procedure tipizzate né sui modi e né sui luoghi né tanto meno temporali.

[Sez. II, sent. 19 maggio-12 luglio 2017, n. 33936, Pres. Prestipino, Rel. De Santis.](#)

Persona offesa dal reato - Querela - Remissione nel corso del giudizio di cassazione - Effetti.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 30 – 15 luglio 2017

La remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l'estinzione del reato per tale causa, anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti.

[Sez. II, sent. 8 giugno-11 luglio 2017, n. 33731, Pres. Diotallevi, Rel. Filippini.](#)

Rescissione del giudicato - Applicabilità dell'istituto - Limiti - Elezione di domicilio presso difensore d'ufficio - Esclusione - Ragioni.

La rescissione del giudicato *ex art. 625ter* c.p.p. non si applica al caso in cui l'imputato sia stato dichiarato assente avendo eletto domicilio presso il difensore d'ufficio, poiché, ai sensi degli artt. 420*bis*, commi 2 e 3, e 175, comma secondo, c.p.p., dall'elezione di domicilio deriva una presunzione di conoscenza del processo che legittima il giudice a procedere in assenza dell'imputato, sul quale grava l'onere di attivarsi per tenere contatti informativi con il proprio difensore sullo sviluppo del procedimento.

[Sez. VI Pen. Sent. n. 34435 del 5 luglio 2017 \(dep. 13 luglio 2017\), Pres. Rotundo, Rel. Ricciarelli, Ric. \(omissis\), P.G. \(concl. conf.\).](#)

Sequestro preventivo - Ordinanza del Tribunale del riesame - Impugnazione - Ricorso per Cassazione - Restituzione del bene sottoposto a vincolo impositivo all'avente diritto - Rinuncia al gravame da parte del difensore del ricorrente - Inammissibilità del gravame.

(Art 12-*quinquies* Legge n. 356 del 1992; artt. 125, 321 e 606, comma 1 lett. b) e c) c.p.p.)

L'avvenuta restituzione all'avente diritto del bene sottoposto a sequestro preventivo comporta il sopravvenuto venir meno dell'interesse al ricorso, ciò che ne determina l'inammissibilità, peraltro senza il carico delle spese.

[Sez. V sent. 4 aprile 2017 – 4 luglio 2017 n. 32023, Pres. Vessichelli, Rel. Catena.](#)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 30 – 15 luglio 2017

Udienza preliminare – Sentenza ex art. 425 c.p.p. – Natura – Obblighi valutativi del giudice.

La sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 425 c.p.p. si deve definire come sentenza di merito su di un aspetto processuale: il giudice è, infatti, chiamato ad una valutazione sulla sostanza degli elementi dedotti dal pubblico ministero a sostegno della richiesta *ex art.* 416 c.p.p., eventualmente integrati ai sensi degli artt. 421 *bis* e 422 c.p.p., dunque ad espletare un giudizio di merito, e, nondimeno, tale giudizio ha ad oggetto, non la fondatezza dell'accusa – cioè la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato (salvo il caso in cui essa sia evidente) –, bensì la capacità di siffatti elementi – perché sufficienti, non insanabilmente contraddittori idonei – di dimostrare la sussistenza di una minima probabilità che, all'esito del dibattimento, sia affermata la colpevolezza dell'imputato.

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

F. Misure di prevenzione.

[Sez. I sent. 7 giugno 2017 – 10 luglio 2017 n. 33349, Pres. Novik, Rel. Minchella.](#)

Impugnazioni – Terzo interessato – Ricorso per cassazione – Conferimento di procura speciale al difensore.

Con riguardo al procedimento di prevenzione, il difensore del terzo interessato, non munito di procura speciale, non è legittimato a ricorrere per cassazione avverso il decreto che dispone la misura di prevenzione della confisca.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 30 – 15 luglio 2017

[Sez. I sent. 7 giugno 2017 – 10 luglio 2017 n. 33347, Pres. Novik, Rel. Minchella.](#)

Organo deputato a decidere a seguito della L. 159/2011 – Questioni di competenza territoriale – Rilevabilità.

Per le proposte avanzate dopo l'entrata in vigore del D. L. vo n. 159/2011, l'unico organo competente a conoscere delle misure di prevenzione è il Tribunale del capoluogo di provincia in cui dimora la persona interessata. Nel procedimento di prevenzione l'incompetenza territoriale del giudice è di natura funzionale e inderogabile, e quindi rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, mancando nella disciplina speciale una preclusione temporale.

G. Responsabilità da reato degli enti.

5. Novità editoriali

Andrea R. Castaldo (a cura di): ***IL PATTO PER LA LEGALITA'. POLITICHE DI SICUREZZA E DI INTEGRAZIONE*** Cedam

Claudio Conte: ***MANUALE SULLA PENA DELL'ERGASTOLO*** Key Editore

Giovanni Fiandaca: ***PRIMA LEZIONE DI DIRITTO PENALE*** Laterza

Enrico Lanza: ***LA MESSA ALLA PROVA PROCESSUALE. Da strumento di recupero per i minorenni a rimedio generale deflattivo*** Giuffrè



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 30 – 15 luglio 2017

Valentina Sellaroli ***IL NUOVO REATO DI CYBERBULLISMO (L. 29 MAGGIO 2017 N. 71).***
Giuffrè

Giorgio Spangher (a cura di): ***LA RIFORMA ORLANDO. MODIFICHE AL CODICE PENALE, CODICE DI PROCEDURA PENALE E ORDINAMENTO PENITENZIARIO***
Pacini

Graziano Prelati, Bruno Guazzaloca: ***LA GESTIONE DELLA PENA NELLA FASE ESECUTIVA. Con le formule della sorveglianza*** Giuffrè

Veronica Tondi: ***IL BAIL. LA LIBERTA' SU CAUZIONE NEGLI ORDINAMENTI ANGLOSASSONI*** Cedam

6. Incontri di studio e convegni.

Seminario: ***IL DDL "ORLANDO" I DIVERSI VOLTI DELLA RIFORMA TRA SEMPLIFICAZIONE E COMPLICAZIONE Nuovi scenari e prospettive evolutive della giustizia penale dopo le modifiche approvate in data 14 giugno 2017*** (Camera Penale di Modena "Carl'Alberto Perroux")

Modena, lunedì 17 luglio 2017 ore 15.00, Camera di Commercio di Modena, Via Granaceto 134

Incontro: ***UN ALTRO ME*** (Camera Penale di Milano Gian Domenico Pisapia)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 30 – 15 luglio 2017

Milano, martedì 18 luglio 2017 ore 19, Casa dei Diritti, Via Edmondo De Amicis 10